

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 191 DEL 13/06/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE. MISURE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VISTI i DD.PP.CC.MM. datati 8 e 11 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, *serie generale*, n. 59 del 8 marzo 2020 e n.64 del 11 marzo 2020.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con efficacia fino al 3 maggio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con indicazione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con decorrenza dal 4 maggio 2020.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ in data 14.03.2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020 contenente "Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti".

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, recante ulteriori "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegato sub 17) al medesimo DPCM.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.237 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive", e relativo Allegato 1 avente ad oggetto "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" tra le quali sono annoverate le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) riportante espresse misure a carico dei titolari dei posteggi, nonché indirizzi operativi per i Comuni.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.255 del 10 giugno 2020 e relativo Allegato 1 avente ad oggetto "Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura, nonché contenenti nuove misure o l'aggiornamento e l'integrazione di misure di prevenzione e contenimento per alcune attività (manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, commercio al dettaglio su aree pubbliche), già esercitate nel territorio regionale".

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome dell'11 giugno 2020.

RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale Settore VIII del Comune di Andria n. 114 dell'8 marzo 2020, il cui contenuto interdittivo all'esercizio del mercato settimanale del lunedì, pur limitato a quello del 9 marzo 2020, veniva implicitamente reiterato per il periodo successivo ed in ogni settore, in virtù di quanto statuito a livello centrale e non essendo nell'immediato il gestore pubblico dell'area mercatale in grado di garantirne l'operatività rispettando le fondamentali misure di contenimento del contagio.

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.136 del 03/05/2020 con cui è stata disposta la riapertura del mercato settimanale a partire dal giorno 04/05/2020, secondo le prescrizioni nella

stessa contenute.

RILEVATO che nelle Ordinanze Regionali sopra richiamate si rileva, sulla base dell'attuale situazione epidemiologica di bassa intensità di circolazione del virus - come attestato dal Direttore del Dipartimento della Salute e dal Responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche - l'opportunità di consentire ai Comuni di assumere determinazioni che consentano la riapertura totale dei mercati su aree pubbliche.

RILEVATA l'opportunità di garantire anche nell'area dell'attuale sede del mercato settimanale di natura mista, posta nella zona circoscritta tra Via Gramsci, Via Buozzi e Via della Pineta, la riapertura del mercato settimanale a tutti gli operatori commerciali, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

VISTA l'attuale collocazione del mercato settimanale e l'assegnazione dei posteggi approvata a seguito della ristrutturazione dell'area con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/5/2012.

CONSIDERATO che le caratteristiche dell'area mercatale, allo stato attuale, possono garantire, con opportuni accorgimenti, il rispetto e il controllo delle suddette misure di contenimento contenute nelle Linee Guida Regionali allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.255 del 10 giugno 2020 e nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome dell'11 giugno 2020, e specificamente, della misura del distanziamento tra i posteggi autorizzati in capo agli assegnatari, nonché il distanziamento interpersonale degli avventori nell'area mercatale in argomento.

VISTE le risultanze del tavolo di concertazione monotematico, tenuto il giorno 11.06 u.s. presso il Palazzo di Città, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del commercio e dei consumatori, e dei vertici dell'Amministrazione Comunale, e che ha dato il seguente esito:

-riaprire il mercato settimanale per tutte le categorie merceologiche, rispettando le originarie allocazioni dei posteggi regolarmente assegnati agli operatori, i quali rinunciano ad 1 metro di larghezza del fronte di occupazione al fine di garantire il distanziamento tra i posteggi, con idonee misure di sicurezza tra operatori e clienti, al fine di consentire il regolare svolgimento con il rispetto delle prescrizioni di cui del Presidente della Regione Puglia n.255 del 10 giugno 2020 e nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome dell'11 giugno 2020. Il Commissario Straordinario, altresì, ha rappresentato, con riferimento alle informazioni acquisite in merito all'imminente avvio dei lavori della Ferrotramviaria per l'interramento dei binari, eliminazione dei passaggi a livello e nuove stazioni nell'abitato di Andria, l'interferenza con l'attuale sede dell'area mercatale, e che pertanto sarà necessario provvedere ad una nuova distribuzione degli stand con lo spostamento della fila di posteggi prospicienti viale Gramsci e di quella prospiciente Via

Buozzi a confine con i binari della ferrovia.

ACQUISITO il parere favorevole delle predette organizzazioni in merito alla prescrizione di assumere l'impegno di assicurare, da parte degli operatori, una riduzione della larghezza dei fronti di occupazione per garantire il distanziamento tra i posteggi di almeno 1 m, con idonee misure di sicurezza tra operatori e clienti, al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato con il rispetto delle prescrizioni governative e regionali, evitare assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori.

RILEVATO che nell'attuale sede del mercato settimanale è possibile individuare con apposite transenne varchi di accesso controllati in alcuni punti dell'area, che dovranno essere sorvegliati da personale (staff) per almeno 20 unità, appositamente incaricato dagli operatori, anche per scongiurare eventuali assembramenti e garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi come da elaborato grafico predisposto dal SUAP.

VISTO l'art.6 del vigente Regolamento del Mercato Settimanale del Comune di Andria approvato con Delibera di C.C. n.15 del 31/01/2005, così come modificato dalla Delibera di C.C. n.12 del 21/02/2007.

VISTA la Legge Regionale n.24/2015 e ss.mm.ii. "Codice del Commercio".

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza.

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

RITENUTO di dover provvedere in merito, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle norme sopravvenute.

ORDINA

- la riapertura del mercato settimanale, a partire dal 15 giugno 2020 e sino a nuove disposizioni, a tutti gli operatori commerciali, secondo le indicazioni sopra riportate, nel rispetto delle occupazioni ove sono abitualmente allocati gli stand regolarmente assegnati agli operatori, garantendo l'opportuno distanziamento tra i posteggi e tra gli operatori ed avventori, sì evitando qualsiasi forma di assembramento, al fine di consentire l'integrale recepimento delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida Regionali allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.255 del 10 giugno 2020 e nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, nonché

delle seguenti ulteriori:

- i commercianti dovranno:
 - a) ridurre la larghezza dei fronti di occupazione per garantire il distanziamento tra i posteggi di almeno 1 m;
 - b) garantire la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - c) essere muniti di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - d) mettere a disposizione gel disinfettante per le mani per gli avventori; nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, la disinfezione delle mani dovrà essere resa obbligatoria prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - e) in caso di vendita di beni usati, deve essere assicurata la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
 - f) dopo aver maneggiato il denaro, disinfettarsi le mani, oppure prima di maneggiare il denaro indossare un secondo guanto;
 - g) garantire la presenza per ogni banco di non più di un cliente per volta;
 - h) creare di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta;
 - i) vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita;
 - l) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e che per tale finalità andranno esposti appositi cartelli informativi;
 - m) assicurare un'adeguata informazione con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - n) individuare apposito personale (staff) in numero di almeno 20 unità da utilizzare in parte ai varchi di accesso individuati con transenne dalla Polizia Locale, nonché per verificare all'interno dell'area mercatale che gli avventori siano dotati di mascherina, scongiurare eventuali assembramenti e garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 m in tutte le attività;
- la disposizione degli stands dovrà essere curata dalla Polizia Locale direttamente in loco, verificando l'avvenuta riduzione della larghezza dei fronti di occupazione per garantire il distanziamento tra i posteggi di almeno 1 m, secondo la planimetria predisposta dall'Ufficio SUAP e condivisa dalle associazioni di categoria.
- al mercato potranno partecipare solo coloro che sono in possesso di regolare concessione di posteggio, escludendo quindi i cosiddetti "spuntisti".

L'area mercatale verrà dotata di cinque bagni chimici distinti per sesso di cui uno per disabili, provvisti di dispositivo lavamani con dispenser per il sapone regolarmente sanificati.

Si **AVVERTE** che, qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Si informa che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, dirigente del Settore 1 – Servizio SUE – del Comune di Andria.

DISPONE

- che le prescrizioni della presente Ordinanza abbiano immediata efficacia;
- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, per quindici giorni per opportuna informazione, e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

DISPONE altresì

- che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi della Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Guardia di Finanza;
- alla ASL territorialmente competente;
- alle Associazioni di categoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione definitiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA